

Comune di San Giovanni Incarico

Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO

per l'adozione, la cura e il restauro delle "cunette" devozionali

della Via Crucis lungo la Strada Storica del Santuario della Madonna della Guardia

Monte San Maurizio — San Giovanni Incarico (FR)



Preambolo

La strada storica in pietra a gradoni che conduce al Santuario della Madonna della Guardia, posta sul monte San Maurizio, costituisce uno dei percorsi di maggiore valore storico, paesaggistico e devozionale del territorio di San Giovanni Incarico. Lungo questo antico tracciato, presumibilmente risalente agli anni '40–50 del Novecento, le famiglie del paese fecero erigere, con spirito di fede e attaccamento alla tradizione, una serie di cappelline devozionali che rappresentano le quattordici stazioni della Via Crucis. Su ciascuna di esse è inciso su pietra di marmo il nome della famiglia donatrice, a testimonianza del profondo legame tra la comunità sangiovese e il suo luogo di culto più antico.

Con la realizzazione della nuova strada carrabile negli anni '70, il vecchio tracciato a gradoni cadde progressivamente in disuso, determinando anche l'abbandono e il degrado delle cappelline. L'amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Paolo Fallone, ha intrapreso un percorso di recupero e valorizzazione di questo patrimonio attraverso interventi di pulizia e ripristino della fruibilità del percorso storico.

Con il presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale intende promuovere il coinvolgimento attivo dei cittadini e delle famiglie nella cura, nel mantenimento e nel restauro delle cappelline, attraverso un istituto di "adozione civica" gratuita, fondato sul senso di appartenenza, sulla memoria storica e sul valore condiviso del patrimonio culturale e devozionale del paese.

Capo I — Disposizioni generali

Art. 1 — Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina le modalità di affidamento in adozione, gestione, manutenzione e restauro delle cappelline devozionali che compongono la Via Crucis lungo la strada storica in pietra a gradoni del Monte San Maurizio, nel Comune di San Giovanni Incarico.

Le finalità perseguite sono:

- la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, devozionale e paesaggistico rappresentato dalle cappelline e dal percorso storico;
- il ripristino e il mantenimento della fruibilità pubblica della strada storica a gradoni in pietra;
- il coinvolgimento diretto della comunità locale nella tutela del proprio patrimonio identitario;
- il recupero del legame tra le famiglie sangiovesi e i luoghi della devozione mariana;
- la cura del contesto naturale e paesaggistico circostante il percorso devozionale.

Art. 2 — Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- "Cunetta" Devozionale, "Cappellina" o "edicola votiva": ciascuna delle strutture devozionali che rappresentano le stazioni della Via Crucis, realizzate lungo la strada storica, con le relative aree di pertinenza, indipendentemente dallo stato di conservazione attuale;
- "Strada storica": il tracciato in pietra a gradoni che conduce dal paese al Santuario della Madonna della Guardia, bene di proprietà pubblica comunale;
- "Adottante": il cittadino singolo, il nucleo familiare, il gruppo informale o l'associazione che sottoscrive la convenzione di adozione;
- "Tratto di competenza": il tratto di strada storica, pari a circa 35 metri prima e 35 metri dopo la cappellina adottata, di cui l'adottante si fa carico per la pulizia e il decoro;
- "Convenzione": l'atto formale stipulato tra il Comune e l'adottante, che regola diritti e obblighi derivanti dall'adozione;

- “Ufficio competente”: l’ufficio tecnico del Comune di San Giovanni Incarico, responsabile della vigilanza e del coordinamento tecnico degli interventi.

Art. 3 — Proprietà e natura dei beni

Le cappelline devozionali e la strada storica sono beni di proprietà pubblica del Comune di San Giovanni Incarico. L’adozione non trasferisce alcun diritto di proprietà in capo all’adottante, né costituisce diritto reale di alcun tipo. L’adottante svolge la propria attività a titolo di cittadinanza attiva, nell’esclusivo interesse della collettività e nel rispetto del patrimonio pubblico.

Capo II — Procedura di adozione

Art. 4 — Soggetti legittimati all’adozione

Possono richiedere l’adozione di una cappellina:

- persone fisiche maggiorenni residenti o domiciliate nel Comune di San Giovanni Incarico;
- nuclei familiari rappresentati da uno dei componenti maggiorenni;
- gruppi informali di cittadini, anche non residenti, purché composti da almeno tre persone maggiorenni con un referente responsabile;
- associazioni, comitati e organizzazioni del terzo settore con sede o attività nel territorio comunale;
- imprese, artigiani e professionisti che intendano contribuire alla valorizzazione del patrimonio locale.

Particolare preferenza è accordata, a parità di condizioni, ai discendenti delle famiglie il cui nome è inciso sulla cappellina oggetto di richiesta, in omaggio al valore storico e affettivo del legame familiare con il bene.

Art. 5 — Presentazione della domanda

La domanda di adozione è presentata all’Ufficio Protocollo del Comune, su apposito modulo predisposto dall’Ufficio competente, e deve contenere:

1. le generalità complete del richiedente o dei richiedenti e del referente responsabile;
2. l’indicazione della cappellina di interesse (numero progressivo e/o denominazione familiare incisa);
3. la descrizione sintetica delle attività che si intende svolgere;
4. la dichiarazione di accettazione degli obblighi previsti dal presente Regolamento e dalla convenzione;
5. ogni altra documentazione richiesta dall’Ufficio competente.

Le domande sono istruite dall'Ufficio tecnico comunale nell'ordine di presentazione. In caso di più domande per la stessa cappellina, l'Ufficio valuta la preferenza di cui all'art. 4 e, in assenza di motivi preferenziali, adotta il criterio cronologico.

Art. 6 — Stipula della convenzione

A seguito dell'accoglimento della domanda, tra il Comune e l'adottante è stipulata apposita convenzione, firmata dal Sindaco o dal dirigente delegato e dall'adottante. La convenzione individua la cappellina affidata, il tratto di strada di competenza, gli obblighi specifici, la durata e le condizioni di rinnovo o risoluzione.

La convenzione è a titolo gratuito: nessun corrispettivo economico è dovuto all'adottante né al Comune per effetto della stessa. L'adottante non può cedere la convenzione a terzi senza previa autorizzazione scritta del Comune.

Art. 7 — Durata e rinnovo

La convenzione ha durata di cinque anni dalla data di stipula. Alla scadenza, può essere rinnovata, su richiesta dell'adottante presentata almeno sessanta giorni prima, previa verifica positiva da parte dell'Ufficio competente del rispetto degli obblighi assunti nel periodo precedente. In caso di rinnovo, la convenzione è rinnovata per ulteriori cinque anni.

Capo III — Obblighi dell'adottante

Art. 8 — Obblighi generali

L'adottante si impegna a:

- curare la cappellina adottata con diligenza, garantendone il decoro, la pulizia e la conservazione per tutta la durata della convenzione;
- mantenere pulito e sgombro da vegetazione infestante, rifiuti e qualsiasi altro materiale improprio il tratto di strada storica di competenza (circa 35 m prima e 35 m dopo la cappellina) pari alla metà della distanza tra la cappellina che precede e quella che segue, con frequenza adeguata alle stagioni e alle condizioni meteorologiche e comunque non inferiore a due interventi di pulizia ordinaria per stagione primaverile-estiva;
- segnalare tempestivamente all'Ufficio competente qualsiasi situazione di pericolo, danno strutturale o degrado che richieda interventi straordinari;
- operare nel rispetto del presente Regolamento, delle prescrizioni tecniche comunali e delle norme vigenti in materia di tutela dei beni culturali, paesaggistici e ambientali;
- non apportare modifiche alle cappelline, alla strada storica e all'area di pertinenza senza previa autorizzazione scritta dell'Ufficio competente;
- consentire in ogni momento l'accesso e la vigilanza da parte del personale comunale.

Art. 9 — Cura del contesto naturale

L'adottante può prendersi cura del contesto naturale circostante la cappellina, nell'area di pertinenza individuata nella convenzione, attraverso le seguenti attività, tutte consentite senza necessità di ulteriore autorizzazione, salvo quanto previsto ai commi successivi:

- rimozione di erbacce, arbusti infestanti e vegetazione spontanea disordinata;
- semina e piantumazione di fiori, erbe aromatiche, coperture erbose e specie arbustive basse, compatibili con il contesto naturale locale e con l'ambiente rurale e montano caratteristico del Monte San Maurizio;
- piantumazione di alberi da frutto o specie arboree autoctone, previo nulla osta dell'Ufficio tecnico, che verifica la compatibilità con la stabilità del percorso a gradoni e con il paesaggio circostante;
- installazione di piccoli vasi in terracotta o pietra, rimovibili, per la collocazione di piante e fiori;
- ripristino di tratti della gradonata in pietra.

In ogni caso, le specie vegetali utilizzate devono essere coerenti con il paesaggio rurale e naturale della zona, preferibilmente autoctone o tradizionalmente presenti nell'area. Sono espressamente vietati l'utilizzo di specie invasive, piante sintetiche o materiali estranei al contesto naturale.

Art. 10 — Arredi amovibili

L'adottante può installare nelle aree di pertinenza della cappellina piccoli elementi di arredo amovibili, previa comunicazione scritta all'Ufficio competente e nel rispetto dei seguenti criteri:

- panchine in legno naturale non trattato o in pietra locale, di dimensioni contenute e proporzionate allo spazio disponibile, compatibili con il passaggio dei fruitori del percorso, senza invadere la vecchia strada;
- piccoli vasi e fioriere in materiali naturali (terracotta, pietra, legno), privi di colorazioni artificiali vivaci o elementi decorativi incongrui con il contesto, senza invadere la vecchia strada;
- elementi luminosi di piccole dimensioni, a basso impatto ambientale e visivo, preferibilmente alimentati a energia solare, da collocare esclusivamente in prossimità della cappellina.

Sono espressamente vietati arredi fissi non rimovibili, strutture che ostruiscano il passaggio sulla strada storica, insegne pubblicitarie di qualsiasi tipo, e qualsiasi elemento in plastica, resina o materiali sintetici. L'Ufficio competente può disporre la rimozione di elementi non conformi entro quindici giorni dalla relativa comunicazione.

Art. 11 — Obblighi di mantenimento della strada storica

L'adottante garantisce la pulizia del tratto di strada storica di competenza, pari a circa 35 metri in direzione valle e 35 metri in direzione santuario rispetto alla cappellina affidata.

Questa disposizione, applicata a tutte le cappelline adottate, assicura la copertura e la cura dell'intero tracciato storico.

Le attività di mantenimento della strada comprendono:

- pulizia e sgombero dalla vegetazione infestante che occupa i gradoni e i bordi del tracciato;
- rimozione di rifiuti e materiali impropri;
- segnalazione all'Ufficio competente di gradoni danneggiati, cedimenti, erosioni o altri problemi strutturali che richiedano interventi pubblici;
- mantenimento del libero deflusso delle acque meteoriche lungo il percorso, evitando accumuli di terra, foglie o detriti che ostruiscano le canalette o i giunti tra i gradoni.

Interventi di ripristino strutturale dei gradoni, ove necessari, rimangono a carico del Comune, fermo restando che l'adottante può proporre di eseguirli a proprie spese, previa autorizzazione e sotto la supervisione tecnica dell'Ufficio competente.

Capo IV — Interventi di restauro e ricostruzione

Art. 12 — Interventi di manutenzione ordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, eseguibili dall'adottante senza necessità di autorizzazione preventiva ma con obbligo di comunicazione scritta all'Ufficio competente almeno sette giorni prima dell'avvio:

- pulizia delle superfici dalla vegetazione infestante, muschi, licheni e depositi atmosferici;
- ritocchi pittorici di piccola entità sulle superfici intonacate, con materiali compatibili con quelli originali;
- sostituzione o integrazione di elementi decorativi in ceramica, cotto o materiali analoghi, previa verifica della compatibilità da parte dell'Ufficio competente;
- consolidamento di elementi lapidei allentati, mediante l'utilizzo di malte idrauliche tradizionali;
- pulizia e ripristino dell'iscrizione marmorea recante il nome della famiglia, nel rigoroso rispetto del testo originale inciso.

Art. 13 — Interventi di manutenzione straordinaria e restauro

Gli interventi che modificano in modo sostanziale i materiali, le tecniche costruttive o l'aspetto estetico delle cappelline sono soggetti ad autorizzazione scritta preventiva dell'Ufficio tecnico comunale. Sono considerati interventi straordinari:

- rifacimento integrale o parziale dell'intonaco;
- sostituzione di elementi strutturali in pietra o laterizio;
- interventi sull'apparato decorativo pittorico o scultoreo interno ed esterno;

- installazione o sostituzione di infissi, cancelletti, protezioni metalliche;
- qualsiasi intervento che alteri la sagoma, le dimensioni o la configurazione planivolumetrica della cappellina.

Per gli interventi straordinari, l'adottante presenta all'Ufficio competente una relazione descrittiva degli interventi previsti, corredata da documentazione fotografica dello stato attuale e da indicazione dei materiali che si intende utilizzare. L'Ufficio si pronuncia entro trenta giorni. Gli interventi devono essere eseguiti da personale qualificato e nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 14 — Ricostruzione delle cappelline parzialmente o totalmente demolite

Per le cappelline che si presentano parzialmente o totalmente demolite, è consentita la ricostruzione, a cura e spese dell'adottante, nel rispetto delle seguenti condizioni tassative:

6. La ricostruzione deve avvenire "com'era e dov'era", rispettando fedelmente la tipologia costruttiva, le dimensioni, la forma e il carattere architettonico delle cappelline esistenti lungo il percorso, assunte come riferimento tipologico.
7. Prima dell'avvio dei lavori, l'adottante deve ottenere specifica autorizzazione scritta dall'Ufficio tecnico comunale, che rilascia apposita scheda tecnica indicante la tipologia costruttiva di riferimento, i materiali ammessi e i colori consentiti, desunti dallo studio comparativo delle cappelline conservate.
8. I materiali da utilizzare sono esclusivamente: pietrame locale o pietra calcarea compatibile per le strutture murarie; malta di calce idraulica naturale per la posa e l'intonaco; pietra di marmo locale o travertino per le lastre iscritte; elementi decorativi in ceramica o cotto coerenti con la tradizione locale.
9. La targa in marmo recante il nome della famiglia originaria deve essere ricollocata in posizione e con modalità identiche all'originale, o, in caso di irreperibilità del supporto lapideo, riprodotta con incisione fedele al testo e alla tipografia originali.
10. Il progetto di ricostruzione, per le cappelline totalmente demolite, deve essere redatto o controfirmato da un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere) e allegato alla richiesta di autorizzazione.
11. Al termine dei lavori, l'adottante comunica il completamento all'Ufficio competente, che esegue sopralluogo di verifica entro trenta giorni.

Art. 15 — Responsabilità per i lavori

Tutti i lavori eseguiti dall'adottante sono a suo totale ed esclusivo rischio e spesa. L'adottante risponde direttamente di qualsiasi danno causato a terzi o al patrimonio pubblico nell'esecuzione degli interventi. Il Comune non assume alcuna responsabilità per i lavori eseguiti dall'adottante e non presta garanzie di alcun tipo sugli stessi. L'adottante è tenuto ad assicurare i lavori di ricostruzione o restauro straordinario secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Capo V — Riconoscimenti e valorizzazione

Art. 16 — Riconoscimento dell'adottante

In riconoscimento dell'impegno civico assunto, il Comune di San Giovanni Incarico adotta le seguenti forme di valorizzazione dell'adottante:

- inserimento del nome dell'adottante in un registro pubblico delle “adozioni civiche”, tenuto dall'Ufficio competente e disponibile alla consultazione;
- possibilità di apporre, in prossimità della cappellina adottata, una piccola targa indicante il nominativo dell'adottante e l'anno di adozione, secondo il modello standardizzato approvato dal Comune, al fine di preservare l'uniformità estetica del percorso;
- menzione nella comunicazione istituzionale del Comune (sito web, bollettino comunale, eventi pubblici) delle adozioni in corso e delle attività svolte;
- attestato di benemerenzza civica rilasciato dal Sindaco al termine di ogni periodo convenzionale in caso di adempimento diligente degli obblighi assunti.

Art. 17 — Valorizzazione del percorso

Il Comune si impegna a promuovere il percorso storico della Via Crucis come itinerario devozionale, culturale e paesaggistico, inserendolo nelle iniziative di valorizzazione del territorio, nel materiale turistico e nelle attività culturali organizzate dall'Amministrazione, anche in raccordo con la Parrocchia di San Giovanni Battista e la Pia Congregazione della Vergine SS. della Guardia.

Capo VI — Vigilanza, inadempienze e risoluzione

Art. 18 — Vigilanza e controllo

L'Ufficio tecnico comunale esercita la vigilanza sull'esecuzione degli obblighi convenzionali, anche attraverso sopralluoghi periodici, almeno uno per anno convenzionale. L'adottante è tenuto a consentire l'accesso in qualsiasi momento agli incaricati del Comune.

In caso di rilievo di inadempienze, l'Ufficio competente notifica formale diffida all'adottante, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni per il ripristino della situazione conforme agli obblighi convenzionali.

Art. 19 — Inadempienza e risoluzione della convenzione

La convenzione si risolve di diritto nei seguenti casi:

- mancato adempimento degli obblighi di manutenzione ordinaria del tratto di strada di competenza per due stagioni consecutive, nonostante formale diffida;
- esecuzione di interventi non autorizzati sulla cappellina o sull'area di pertinenza;
- utilizzo della cappellina o delle aree di pertinenza per finalità diverse da quelle previste dalla convenzione;

- cessazione dei requisiti soggettivi previsti all'art. 4;
- richiesta di risoluzione da parte dell'adottante, con preavviso scritto di almeno sessanta giorni.

In caso di risoluzione per inadempienza, il Comune può disporre, a spese dell'adottante inadempiente, il ripristino dello stato dei luoghi, qualora siano stati arrecati danni o alterazioni. La risoluzione è adottata con provvedimento motivato del responsabile dell'Ufficio competente.

Art. 20 — Restituzione del bene

Alla scadenza o alla risoluzione della convenzione, l'adottante riconsegna al Comune la cappellina e il tratto di strada di competenza in condizioni di decoro e con tutti gli interventi autorizzati correttamente eseguiti. Gli arredi amovibili installati dall'adottante possono essere rimossi entro trenta giorni dalla cessazione della convenzione; trascorso tale termine senza rimozione, diventano di proprietà comunale.

Capo VII — Disposizioni finali

Art. 21 — Rinvio normativo

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di uso di beni pubblici, le norme del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004) ove applicabili, le disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale e le norme regionali e statali vigenti in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

Art. 22 — Approvazione e pubblicazione

Il presente Regolamento è approvato con deliberazione del Consiglio Comunale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune. È disponibile per la consultazione sul sito istituzionale del Comune e presso l'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 23 — Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato con deliberazione del Consiglio Comunale. Le modifiche non incidono sulle convenzioni già in corso, salvo che siano più favorevoli all'adottante o che riguardino disposizioni di ordine pubblico o di sicurezza.

San Giovanni Incarico, [Data di approvazione]

Il Sindaco
Paolo Fallone

(firma)

ALLEGATO A

Schema di Convenzione di Adozione

Tra

il Comune di San Giovanni Incarico (FR), C.F. [_____], rappresentato dal Sindaco pro tempore Paolo Fallone, di seguito “COMUNE”,

e

[Nome e Cognome / Denominazione], nato/a a [] il [], C.F. [_____], residente in [], di seguito “ADOTTANTE”,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 — Oggetto. Il Comune affida all’Adottante la cappellina n. [] della Via Crucis del Monte San Maurizio, denominata [famiglia ____], e il tratto di strada storica a gradoni di competenza (circa 35 m a monte e 35 m a valle della cappellina), ai sensi del Regolamento per l’adozione delle cappelline devozionali approvato con delibera C.C. n. [] del [].

Art. 2 — Durata. La presente convenzione ha durata di cinque anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, l’Adottante può richiedere il rinnovo ai sensi dell’art. 7 del Regolamento.

Art. 3 — Obblighi dell’Adottante. L’Adottante si impegna ad osservare tutti gli obblighi di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del Regolamento, che si intendono qui integralmente richiamati e accettati.

Art. 4 — Corrispettivo. La presente convenzione è a titolo completamente gratuito. Nessun corrispettivo è dovuto da alcuna delle parti.

Art. 5 — Interventi programmati. L’Adottante dichiara di voler eseguire i seguenti interventi (descrivere): [_____]. Gli interventi di manutenzione straordinaria e/o ricostruzione saranno autorizzati separatamente ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento.

Art. 6 — Risoluzione. La convenzione si risolve nei casi previsti dall’art. 19 del Regolamento.

Art. 7 — Foro competente. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Cassino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco <i>Paolo Fallone</i> _____	L’Adottante <i>[Nome Cognome]</i> _____
--	--